

**La Corte costituzionale respinge la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, nei confronti della norma che ha previsto la soppressione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari vegetali e l'attribuzione delle relative funzioni alla Camera di commercio di Parma**

[Corte cost., sentenza 13 aprile 2017 n. 86 – Pres. Grossi, Est. Barbera](#)

**Industria, commercio, artigianato – Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari vegetali – Soppressione - Camere di commercio – Subentro nelle funzioni – Questione infondata di costituzionalità.**

*E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli art. 3, 97 e 118 Cost., nella parte in cui è stata disposta la soppressione di alcuni enti pubblici denominati stazioni sperimentali per l'industria, ed è stato fatto luogo al trasferimento dei compiti e delle attribuzioni precedentemente svolti dai medesimi enti alle camere di commercio (1).*

---

(1) I.- Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza non definitiva sez. VI, 9 ottobre 2014, n. 5027) con riferimento alla norma con cui la camera di commercio di Parma è stata individuata quale ente conferitario della soppressa Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari vegetali.

In particolare la *rimessione* evidenziava tre distinti profili di possibile incostituzionalità.

In primo luogo, la violazione del principio di uguaglianza sul piano della discriminazione tra operatori economici attivi nello stesso settore dell'industria conserviera in ambito nazionale, derivante dalla scelta di attribuire le funzioni di promozione e di sostegno all'innovazione e alla ricerca finalizzate al miglioramento della competitività dell'intero sistema produttivo nazionale ad un ente avente attribuzioni territorialmente e funzionalmente limitate.

In secondo luogo, il possibile contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'organizzazione amministrativa (art. 97 Cost.), non avendo l'ente camerale di Parma competenze e strutture adeguate ad assicurare il corretto ed unitario esercizio delle funzioni trasferite su tutto il territorio nazionale.

Infine, il possibile contrasto con l'art. 118 della Costituzione (ed i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza che ne costituiscono corollario), in quanto il trasferimento delle funzioni amministrative ad un livello di governo territorialmente più prossimo ai destinatari delle prestazioni trasferite, in tanto può risultare aderente al modello di sussidiarietà verticale delineato in Costituzione, in quanto lo stesso si traduca in una soluzione comunque adeguata ed efficiente, capace di garantire il corretto ed omogeneo esercizio delle funzioni trasferite su tutto il territorio di riferimento.

II.- Con la *sentenza* in epigrafe la Consulta respinge le questioni sollevate, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma contestata e rinviando la verifica dei profili censurati all'analisi delle modalità attuative della riforma, le quali devono assicurare sia la rappresentatività di tutti gli imprenditori interessati dall'attività delle Stazioni sperimentali, sia il rilievo nazionale della stessa; eventuali discriminazioni in sede attuativa saranno soggette al sindacato del giudice amministrativo.

Nel merito, sotto il primo profilo, il rigetto si basa sul rinvio all'ampia discrezionalità spettante al legislatore ordinario nella individuazione in concreto delle misure organizzative. In tale ottica, la scelta in questione viene reputata non manifestamente irragionevole, in quanto ispirata all'esigenza di razionalizzare l'organizzazione, in vista del recupero della competitività economica, tenendo conto delle finalità, delle origini (anche storiche) delle Stazioni sperimentali e delle ragioni della costante localizzazione delle stesse in base al criterio di inerenza dell'attività a determinate realtà produttive primariamente esistenti in dati ambiti territoriali.

In relazione al secondo profilo la Consulta svolge un'analisi ricostruttiva della disciplina delle camere di commercio. In tale ottica, l'attribuzione dei compiti alle camere di commercio, tenuto conto della loro natura e dell'ampia e composita gamma di funzioni loro conferite, viene reputata come non imprescindibilmente correlata alla necessaria dimensione localistica dell'interesse, esigendo soltanto che la relativa scelta appaia giustificata in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

I rimanenti dubbi di costituzionalità vengono superati, infine, sulla scorta della predetta interpretazione costituzionalmente orientata.

La Corte, nel respingere la q.l.c., richiama consolidati principi in punto di sindacato operabile in base ai parametri della razionalità e della ragionevolezza; oltre alle pronunce citate in motivazione, sulle differenze fra i due criteri nello scrutinio di costituzionalità delle leggi, cfr. Corte cost., 2 novembre 1996, 370 in *Foro it.*, 1997, I, 1695 con nota di TRAMONTANO; 18 giugno 2015, n. 113, *id.*, 2015, I, 2610; *Diritto & Giustizia* 2015, 18 giugno, con nota di MANZELLI.

III.- Per completezza si segnala, in ordine alla disciplina delle camere di commercio:

a) sugli aspetti finanziari, Corte cost. 11 febbraio 2016 n. 29 e 3 dicembre 2015 n. 257, in *Foro it.*, 2016, I, 1131;

b) sulla natura delle camere di commercio e la loro organizzazione, Corte cost. 9 novembre 2007, n. 374, in *Foro it.*, 2008, I, 380;

c) sull'autonomia delle camere di commercio site in regioni a statuto speciale, Corte Cost., 11 febbraio 2016, n. 28, in *Diritto & Giustizia* 2016, 18 febbraio;

d) sulla riforma del sistema delle camere di commercio a seguito della c.d. legge Madia, cfr. il parere reso in sede consultiva dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, n. 2155 del 20 ottobre 2016, in ordine allo schema di decreto delegato di riordino (d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219).